

30 NOV. 2022

VERBALE DEL PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE PER L'ISTITUTO MUSICALE OPITERIGIUM

"FABRIZIO E LYDIA VISENTIN" - ETS



Il giorno 22 novembre 2022, alle ore 21:45 (circa), in Oderzo (TV), via Garibaldi n. 27, il Presidente dell'Associazione per l'Istituto Musicale Opitergium "Fabrizio e Lydia Visentin" – ETS, dott. Roberto Stortolani, con il supporto della sig.ra Maria Cristina Roveda, che assume le funzioni di Verbalizzante:

- **richiamato** il Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 6 giugno 2022;
 - **richiamata**, altresì, la domanda di iscrizione al Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) presentata in data 16 settembre 2022 dall'Associazione per l'Istituto Musicale Opitergium "Fabrizio e Lydia Visentin" - ETS;
 - **letta** la nota della Regione Veneto di cui al Prot. n. 522734 dell'11 novembre 2022, all'oggetto: *"Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017). Richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 106/2020 (ID. 611282 - REP. 48776)";*
 - **considerato** che, in base alla citata nota regionale, è necessario stralciare alcune parti dello Statuto, cioè parte dell'art. 9 e parte dell'art. 10, in quanto in contrasto con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30 novembre 2021;
 - **considerato**, altresì, che, in occasione dell'aggiornamento del vecchio Statuto/approvazione del nuovo Statuto avvenuto/a il 6 giugno 2022, l'Assemblea straordinaria dei soci ha dato "(...) mandato al Presidente di apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni non sostanziali, richieste dalle Autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore (...)";
- tutto ciò premesso:
- ai fine di dare seguito alla richiesta regionale di integrazioni, il Presidente provvede a stralciare dallo Statuto, rispettivamente, dall'art. 9, la seguente parte del comma 2: "(...) I soci Onorari possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto", e dall'art. 10, l'intero comma 3: "Qualora non fossero presenti nominativi di soci non eletti, il Consiglio Direttivo potrà utilizzare l'istituto della cooptazione, come previsto dall'art. 2386 del Codice Civile. La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell'Assemblea". Il nuovo testo dello Statuto viene allegato al presente verbale;
 - lo Statuto modificato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate verrà quindi inoltrato tramite l'apposita casella di messaggistica all'interno dell'applicativo RUNTS entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della nota della Regione Veneto di cui al Prot. n. 522734 dell'11 novembre 2022.

Il Presidente

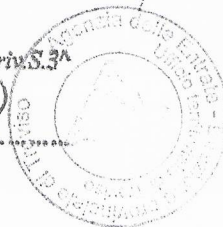
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Il Verbalizzante

Reg.to il 30 NOV. 2022 al N° 4889 Priv.S.3a

Esenti € 200,00

PER IL DIRETTORE/IL DELEGATO
IL FUNZIONARIO
Giovanni Furlan



STATUTO
ISTITUTO MUSICALE OPITERGIUM ETS

ART. 1
DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione avente la denominazione "Associazione per l'Istituto Musicale Opitergium – Fabrizio e Lydia Visentin - ETS", nel seguito "Associazione".
A decorrere dalla istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del suddetto Registro, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale e dovranno altresì essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2
SEDE

L'Associazione ha sede in Oderzo (TV), Via Garibaldi n.27.

Il trasferimento della sede legale deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta la modifica dello statuto, ma impone l'obbligo di comunicare la variazione agli uffici competenti.

ART. 3
SCOPO

L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Essa si ispira ai principi tutelati dal D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore ed è soggetta alle relative disposizioni, ove non derogate ed in quanto compatibili, salve le riserve di legge e le disposizioni del codice civile per quanto non previsto dal predetto decreto legislativo.

L'Associazione persegue finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, l'organizzazione e la gestione, in via esclusiva o principale, di attività culturali e artistiche di particolare interesse sociale in campo musicale, in forma di azione volontaria e/o di erogazione anche gratuita di servizi.

L'Associazione si propone di realizzare i propri scopi anche attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche pubbliche e private del territorio, con la Parrocchia di Oderzo, con ogni altro Ente pubblico e privato che condivida le finalità dell'Associazione e ne permetta la realizzazione.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, anche avvalendosi dell'opera dei volontari se presenti, sono quelle indicate all'art. 5 del d.lgs.117/2017 alle lettere seguenti:

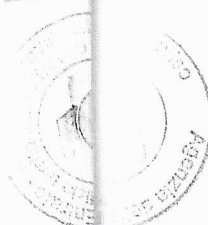
- d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo per il conseguimento dello scopo sociale l'Associazione può:
- istituire corsi teorico-pratici per l'apprendimento e il perfezionamento delle conoscenze musicali, nel loro senso e significato più ampio;
 - favorire, promuovere ed indire conferenze, concerti e manifestazioni, anche aperte al pubblico, curando eventualmente allo scopo la costituzione di comitati;
 - istituire borse di studio a favore di soci allievi dell'Associazione, meritevoli e bisognosi.

L'Associazione può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali aventi scopi affini.



NOV 2022

ON. 4889
TE 3



L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e relative disposizioni di attuazione.

L'Associazione può, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni di attuazione.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto, ma anche in ambito nazionale.

ART. 4 DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 5 SOCI – NUMERO – CATEGORIE - AMMISSIONE

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche o giuridiche nonché gli Enti pubblici o privati che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza ovvero con il contributo economico.

Le persone giuridiche e gli enti sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Ordinari Allievi
- Ordinari Docenti
- Sostenitori
- Onorari

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire ulteriori categorie di soci.

Sono **Soci Ordinari Allievi** le persone fisiche che presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, versano la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e usufruiscono dei servizi offerti dall'Associazione. Per gli aspiranti soci minorenni, la domanda di ammissione deve essere presentata da entrambi i genitori e deve contenere la designazione del genitore che li rappresenti negli organi sociali.

Sono **Soci Ordinari Docenti** le persone fisiche che prestano la loro opera professionale a favore dell'Associazione in forza di contratto stipulato con l'Associazione.

Sono **Soci Sostenitori** le persone fisiche o giuridiche nonché gli Enti pubblici o privati che presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo al fine di sostenere economicamente l'attività dell'Associazione, versando la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo ovvero altra forma di contributo economico.

Sono **Soci Onorari** le persone fisiche nominate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, senza necessità di domanda di ammissione, scelte tra le persone che abbiano acquisito meriti particolari nel campo musicale, scientifico o culturale.

Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta (60) giorni in ordine alle domande di ammissione pervenute e comunica agli interessati l'accoglimento o il rigetto motivato della domanda di ammissione. In caso di rigetto, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, l'interessato può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6



DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- candidarsi a fare parte del Consiglio Direttivo, ad eccezione dei soci Onorari;
- partecipare all'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria;
- prendere visione dei libri sociali e del bilancio annuale;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto dell'Associazione e i Regolamenti interni;
- versare la quota annuale eventualmente prevista, nella misura, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- svolgere l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro diretto o indiretto, ad eccezione dei soci Ordinari Docenti, il cui rapporto è regolato da contratto.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per causa di morte, ovvero a seguito di esclusione o di recesso volontario.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio:

1. che, nel caso di Socio Ordinario Allievo, ometta di versare la quota annuale;
2. con riferimento al quale, nel caso di Socio Ordinario Docente, si sia risolto o non sia stato rinnovato il contratto di opera professionale nei confronti dell'Associazione;
3. che si renda responsabile di una grave violazione degli obblighi e dei doveri imposti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dalle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
4. che causi un grave danno materiale o morale all'Associazione.

Per le ipotesi 1) e 2), il Consiglio Direttivo provvede entro il 30 settembre di ogni anno a formare l'elenco sia dei soci ordinari allievi morosi sia dei soci ordinari docenti il cui contratto di opera professionale nei confronti dell'Associazione si sia risolto o non sia stato rinnovato e ne delibera l'esclusione.

Per le ipotesi 3) e 4), il Consiglio Direttivo assume la delibera di esclusione con voto segreto, previa audizione del socio interessato.

In tutti i casi, l'interessato può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il socio può sempre recedere liberamente dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata all'Associazione almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale.

Il socio che cessa il rapporto con l'Associazione non conserva alcun diritto sul patrimonio della stessa. La quota non è rimborsabile neppure parzialmente.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.



Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre (3) anni, salvo rielezione nella carica per un massimo di tre (3) mandati.

ART. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al libro soci da almeno due (2) mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio esprime un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere al massimo due (2) deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio comunale di Oderzo, mediante comunicazione scritta, contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea si può svolgere anche in video-audio conferenza e il voto può essere espresso anche per corrispondenza e/o a distanza, con le modalità e i tempi indicati nella convocazione.

La comunicazione è diretta a ciascun socio, all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro soci, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) dei soci; in quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in ordine allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera in ordine alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti che la Legge o lo Statuto assegnano alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello di prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Nelle delibere concernenti l'approvazione del bilancio e le azioni di responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, questi ultimi non hanno diritto di voto e non possono ricevere deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto, così come per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, che non comporti devoluzione del patrimonio, occorrono la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette (7) componenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea sceglie quattro (4) componenti tra i candidati soci Ordinari Allievi e/o i rappresentanti dei soci Ordinari Allievi minorenni, due (2) componenti tra i candidati soci Ordinari Docenti e un (1) componente tra i candidati indicati dal Comune di Oderzo.

I soci persone fisiche e gli Enti comunicano alla Segreteria dell'Associazione la candidatura almeno 5 giorni prima della Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Nei casi di decesso, dimissioni o perdita della qualità di socio di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e prestano la loro opera gratuitamente: il Consiglio Direttivo può autorizzare il rimborso delle sole spese documentate.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi generali e delle volontà dell'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto sia per Legge o Statuto riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sull'importo della quota associativa annuale;
- provvede alla nomina del Direttore Artistico fissandone i requisiti e ne delibera la revoca;
- sovrintende alla programmazione delle attività associative e delibera in merito alle proposte del Direttore Artistico;
- predispone il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci a norma di Statuto;
- sovrintende alla predisposizione degli atti e di quanto necessario per l'attuazione dei programmi e delle iniziative sociali;
- stipula le convenzioni e gli accordi di collaborazione con gli Enti pubblici e privati, le Istituzioni scolastiche pubbliche e private, ogni altro soggetto pubblico o privato per la migliore realizzazione degli scopi sociali;
- gestisce i beni mobili e immobili della Associazione o alla stessa affidati in uso;
- redige i Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche quando ne sia fatta richiesta da almeno tre (3) dei suoi membri e comunque almeno tre (3) volte l'anno, una delle quali per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare delle quote sociali.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo nomina, oltre al Presidente, il Vice Presidente e, anche fra i non soci, il Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento: in caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Il Tesoriere assiste e coadiuva il Presidente nella gestione della corrispondenza, della contabilità dell'Associazione e della tenuta dei registri e della Cassa Sociale.

ART. 11

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nei rapporti interni e in quelli esterni; compie in genere tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente coordina l'attività dell'Associazione e ne è responsabile.

Il Presidente presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può nominare un Presidente Onorario, scelto dall'Assemblea fra i soci Onorari: egli potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esprimendo in quella sede pareri non vincolanti.

ART.12

DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico:

- propone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di eventi e manifestazioni artistiche utili a raggiungere lo scopo sociale e a promuovere la visibilità dell'Istituto, ne cura la relativa realizzazione e riferisce in merito al Consiglio Direttivo;
- presenta al Consiglio Direttivo le proposte artistiche e/o didattiche ritenute utili per la crescita dell'Istituto e/o per il buon funzionamento dello stesso;
- presenta al Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'andamento artistico e didattico dell'Istituto;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca dei docenti, in coerenza con i programmi associativi;
- provvede alla formazione delle classi, coordinando i docenti e riferendo al Consiglio Direttivo;
- sovrintende al funzionamento organizzativo dell'Istituto e al corretto svolgimento operativo e qualitativo delle lezioni e delle attività associative.

L'incarico di Direttore Artistico ha durata triennale ed è rinnovabile.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il I bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI



L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

ENTRATE – PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai proventi derivanti dalle attività associative svolte, dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata, provento o rendita che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da destinare esclusivamente allo svolgimento delle attività sociali ed al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e il conseguimento delle finalità associative.

ART. 16

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario inizia il giorno 1 ottobre e si chiude il giorno 30 settembre di ogni anno. Entro novanta (90) giorni dalla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto solo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18

LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere presso la propria sede legale le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19

RAPPORTI DI LAVORO



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le disposizioni di Legge vigenti tempo per tempo.

ART. 20

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART. 21

DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività per l'Associazione in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 22

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

